

In Matera, il 19 settembre 2012, **tra**

- La Sezione Costruttori Edili - ANCE Matera, rappresentata dal Presidente Giovanni Maragno e dal Vice Presidente Arturo Lippolis, con l'assistenza del Direttore Generale di Confindustria Basilicata Giuseppe Carriero e dei funzionari Michele Martino e Maurizio Girolamo;
- La FENEAL-UIL rappresentata dal Segretario Provinciale Valeriano Delicio;
- La FILCA-CISL rappresentata dai Segretari Margherita Dell'Otto e Francesco Pantone;
- La FILLEA-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Michele Andriulli e dal sig. Simone Randò;

**viene stipulato**

ai sensi dell'art. 38 del CCNL 18/6/2008, come modificato dall'allegato III del verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dell'industria edile e affini, stipulato il 19/4/2010, il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di seguito CCPL), da valere in provincia di Matera per tutte le imprese che svolgono le attività elencate nel citato CCNL 18/6/2008 e per tutti i lavoratori da esse dipendenti con le specificità di seguito elencate.

## **Premesse**

Il quadro di contesto socio-economico e finanziario, tanto nazionale quanto provinciale, denota una delle più profonde crisi degli ultimi 50 anni; i dati relativi al territorio materano evidenziano un decremento, dal 2008 ad oggi del 20% della massa salari con conseguente perdita di circa 1.000 addetti.

Si assiste in effetti ad una polverizzazione del settore delle costruzioni, al ricorso esasperato al sub-appalto, al massimo ribasso nell'aggiudicazione dei lavori tanto pubblici quanto privati.

La dimensione dei problemi finanziari pubblici ha generato un rallentamento degli investimenti nel settore delle costruzioni, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia ed in particolar modo nella Regione Basilicata.

Nell'affrontare la situazione sopra descritta, e per il rilancio del comparto edile, è intento delle Parti porre in essere tutti quei comportamenti capaci di generare quei necessari cambiamenti atti a recuperare qualità, sicurezza e competitività, tenendo sotto controllo il predetto scenario, costituendo un Osservatorio Permanente che monitorizzi l'andamento e le dinamiche del settore, potenziando gli Enti Bilaterali mediante una maggiore qualificazione dei ruoli degli stessi, diffondendo sempre più la "cultura della sicurezza e della prevenzione".

Altro profilo su cui continuare le attività, riguarda la lotta al lavoro irregolare e, strettamente connesso ad esso, la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cercando di implementare un sistema compatibile di controlli incrociati tra gli Enti Bilaterali.

Non da ultimo, investire ulteriormente sulla formazione professionale nell'ottica della formazione continua promuovendo ed attivando, per il tramite dell'Ente Scuola, la borsa lavoro dell'industria e delle costruzioni.

### **Art. 1 – Orario di lavoro**

Con riferimento all'art. 5 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012, l'orario normale contrattuale di lavoro, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, anche alla luce delle disposizioni del Decreto Legislativo 66/03, è di 40 ore settimanali di media annua.

Per i cantieri in estensione, l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero coincidono con il raggiungimento in sito di raccolta del cantiere, comunicato dall'impresa all'apertura del cantiere.

### **NOTA A VERBALE**

Ai fini del presente contratto, per cantieri in estensione si intendono quei lavori il cui appalto originario e/o suppletivo interessa l'agro di due o più comuni.

### **Art. 2 – Minimi di paga base**

Per gli aumenti retributivi ed i minimi di paga base e di stipendio si fa riferimento all'allegato 17 all'Accordo 19 aprile 2010 di rinnovo del CCNL 18 giugno 2008.

### **Art. 3 – Anticipazione della C.I.G.O.**

Con riferimento all'art. 9 del CCNL, le Parti stabiliscono che, per le sospensioni o le riduzioni di orario di lavoro determinate da cause meteorologiche, le imprese anticiperanno, per ogni singolo lavoratore dipendente, con la busta paga del mese di competenza, gli importi relativi alle ore richieste di C.I.G.O. nel limite massimo di 180 ore mensili, sempre che l'INPS abbia già approvato l'eventuale periodo di integrazione salariale

richiesto, immediatamente precedente.

**Art. 4 – E.E.T. (elemento economico territoriale)**

A norma degli artt. 12 e 46 (allegati 1 e 4) e dell'allegato 15 dell'accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti dell'industria edile e affini 18/6/2008, stipulato il 19/4/2010, l'E.E.T. cessa a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed entra in vigore il nuovo istituto dell'E.V.R. di cui all'articolo seguente; inoltre gli importi dell'E.E.T. sono conglobati, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

**Art. 5 -- Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)**

Con riferimento a quanto demandato dall'art. 38 dell'accordo di rinnovo del CCNL – 19 aprile 2010:

- l'elemento variabile della retribuzione (EVR), quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordato territorialmente nella misura del 6%;
- Il quinto parametro è individuato nel numero dei DURC emessi nel corso dell'annualità in valutazione, rilevati dalla Cassa Edile Provinciale di Matera;
- L'incidenza ponderale di ciascuno dei cinque parametri è individuata dalle Parti nella misura del 20%.

Per tutto quanto altro non espressamente riportato nel presente articolo, si fa espresso rinvio agli artt. 12, 38 e 46 dell'accordo 19 aprile 2010.

**Art. 6 -- Servizio Trasporto e Indennità Sostitutiva**

In considerazione delle Particolari condizioni locali, alle difficoltà delle vie e

dei mezzi di comunicazione, per i lavoratori assunti e impiegati in cantieri situati oltre km 3,500 dalla cinta urbana del comune di residenza, l'impresa deve provvedere a proprie spese al trasporto con mezzi propri, onde assicurare sia l'andata che il ritorno degli stessi lavoratori dalla cinta urbana (punto di ritrovo) al posto di lavoro.

In mancanza del mezzo di trasporto dell'impresa, la stessa corrisponderà al lavoratore in servizio, a partire dal 1° ottobre 2012, una indennità sostitutiva di trasporto nella misura di € 0,26 per ogni chilometro di strada rotabile oltre la cinta urbana sino al posto di lavoro, sia per l'andata che per il ritorno.

Il rimborso non è dovuto ai lavoratori che pernottano in cantiere.

Per cinta urbana, ai soli fini del calcolo per il pagamento del rimborso spese di viaggio e di trasporto, si intende quella prevista dalla legge 1150/42 (legge urbanistica).

Per i cantieri in estensione, il calcolo del rimborso spese di trasporto, pari ad 1/5 del costo della benzina, è rapportato alla distanza tra il comune interessato all'appalto da cui proviene il lavoratore ed il centro di raccolta autonomamente stabilito dall'impresa.

La determinazione massima delle spese di trasporto, per il rimborso ai lavoratori provenienti da comuni diversi da quelli oggetto dell'appalto, terrà conto della distanza che intercorre tra il luogo di raccolta stabilito e il comune più lontano sede dell'appalto.

#### **Art. 7 – Servizio Mensa ed Indennità Sostitutiva**

Nei cantieri ubicati fuori dalla cinta urbana del comune oggetto dell'appalto, aventi la durata contrattuale di almeno 24 mesi e con un'occupazione superiore a 60 operai, l'impresa dovrà istituire il servizio mensa, mettendo a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed aventi i necessari requisiti di igienicità.

La composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell'impresa.

L'impresa stessa concorrerà alla spesa dei pasti nella misura dell'80% per ciascun pasto consumato.

Al di fuori del caso di cui al precedente comma 1, si stabilisce che ad ogni

lavoratore occupato sia corrisposta una indennità sostitutiva di mensa nella misura pari a € 1,50 per ogni giorno di effettiva presenza, a Partire dal 1° ottobre 2012.

### **Art. 8 – Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui**

A decorrere dal 1° ottobre 2000, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia, è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% su paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza, elemento economico territoriale, E.D.R. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività di cui al punto 3 dell'art. 17 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012.

La percentuale complessiva del 18,50% va imputata per:

- gratifica natalizia 10,00%;
- ferie 8,50%;

Tale trattamento economico spetta al lavoratore anche durante l'assenza per malattia, anche professionale, o infortunio, nei limiti della conservazione del posto, e verrà assolto dall'impresa, con effetto liberatorio, mediante il versamento alla Cassa Edile delle seguenti percentuali di accantonamento:

a) in caso di assenza per malattia	lordo	netto
dal 1° al 270° giorno di assenza	18,50%	14,20%
b) in caso di assenza per infortunio o malattia professionale:		
fino al 3° giorno	18,50%	14,20%
dal 4° al 90° giorno	7,40%	5,70%
dal 91° giorno in poi	4,60%	3,60%

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa medesima.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione dei lavoratori presso la

Cassa Edile, secondo le norme statutarie.

La Cassa Edile è tenuta a rilasciare al lavoratore che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate, sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato per iscritto dal lavoratore alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

### **Art. 9 - Indennità per lavori in galleria**

Riferite al gruppo B) dell'art. 20 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012 – lavori in galleria – le Parti concordano le seguenti indennità:

- lettera a) 50%
- lettera b) 30%
- lettera c) 25%

Per il personale addetto ai lavori in galleria di cui alle lettere a), b) e c) del gruppo B) del suddetto art. 20, verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:

- per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.001 metri a 1.500 metri 8%;
- per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.501 metri a 2.500 metri 12%;
- per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 2.501 metri a 5.000 metri 18%.

### **Art. 10 – Indennità per lavori in alta montagna**

Con riferimento all'art. 23 del CCNL si conviene che al personale che esegue lavori in montagna verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:

- per lavori eseguiti oltre i metri 700 s.l.m. 13%;

- per lavori eseguiti oltre metri 1.000 s.l.m. 17%.

### **Art. 11 - Ferie**

In attuazione dell'art. 15 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012, si concorda che ai lavoratori verrà di norma concesso il godimento di un periodo di ferie collettive pari a due settimane consecutive nel mese di agosto di ogni anno, fatte salve le esigenze tecnico produttive per azienda, per cantiere o per squadra, nel qual caso si potrà procedere ad una valutazione congiunta e preventiva tra l'azienda interessata e le OO.SS. per la fruizione del periodo di ferie collettive nell'arco temporale luglio/settembre di ogni anno.

Il godimento delle due settimane residue potrà avvenire nei diversi periodi dell'anno, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive per azienda, per cantiere o per squadra.

In caso di ferie per azienda, per cantiere e per squadra, il lavoratore che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'art. 18 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle ipotesi di cui all'art. 15 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012.

### **Art. 12 – Trasferta**

Con riferimento all'art. 21 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012, si stabilisce una diaria del 12% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 dello stesso CCNL da corrispondere in favore del lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e si stabilisce che i limiti territoriali sono fissati in km. 75 dalla cinta urbana del comune in cui il lavoratore è stato assunto.

L'impresa, qualora richieda il pernottamento in loco del lavoratore, deve



provvedere al vitto ed alloggio o al rimborso spese effettive sostenute da lavoratore stesso a tale titolo.

### **Art. 13 – Cassa Edile**

Con riferimento all'art. 36 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012, il contributo da versare in favore della Cassa Edile della Provincia di Matera è il seguente:

- a carico del datore di lavoro           3,20%
- a carico del lavoratore                   0,50%

Detto contributo va calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale.

La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Il contributo dovrà essere versato dalle imprese alla Cassa Edile della Provincia di Matera, mediante versamenti entro il mese successivo a quello di paga, sia per la parte a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori dipendenti.

Le Associazioni sindacali contraenti si riservano di approvare per ciascun esercizio le prestazioni assistenziali della Cassa Edile, deliberate dal Comitato di Gestione della stessa Cassa.

Le stesse Associazioni contraenti si riservano, altresì, di stabilire quali tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tener conto degli importi contributivi a carico dei lavoratori, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal CCNL e dal presente contratto integrativo.

Le Associazioni sindacali contraenti daranno atto degli adempimenti di cui ai due comma precedenti con protocolli aggiuntivi al presente contratto, del quale formeranno parte integrante.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui ai comma precedenti al proprio datore di lavoro, il quale, peraltro, è liberato dalla obbligazione di corrisponderle con l'integrale adempimento sia degli obblighi verso la Cassa

Edile stabiliti dal presente CCPL, nonché dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa Edile, sia degli obblighi di cui all'art. 30 del CCNL e dall'art. 15 del presente contratto, relativi all'Anzianità Professionale Edile ed al relativo regolamento.

La Cassa Edile raccoglierà dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione scritta di adesione al CCNL e al presente contratto integrativo nonché allo Statuto ed al regolamento della Cassa Edile stessa, con formale impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012, gli obblighi e gli oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

Le modalità da seguire per la raccolta di dette dichiarazioni sono stabilite dalla stessa Cassa Edile.

Il versamento alla Cassa Edile della percentuale del 14,20% e di ogni altro contributo deve essere effettuato dalle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

E' fatto obbligo a tutte le imprese edili, sotto qualsiasi ragione sociale, operanti sul territorio della provincia di Matera l'iscrizione alla Cassa Edile nei modi e nelle forme previste dal contratto e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

Nella ipotesi in cui le imprese suddette non ottemperino a quanto disposto dal comma precedente, omettendo di inserire i lavoratori dipendenti nelle denunce da presentare alla Cassa Edile, e di effettuare i relativi versamenti delle quote di accantonamento, saranno tenute a mantenere indenne il lavoratore dei danni causati dalle mancate prestazioni e assistenze previste dal vigente CCNL e accordi derivanti da contratti provinciali e da ogni altra assistenza o prestazione garantita dalla stessa Cassa Edile.

Salvo e impregiudicato quanto previsto dai due comma precedenti del presente articolo, le imprese inadempienti saranno ugualmente tenute a versare alla Cassa Edile tutte le quote di accantonamento evase senza possibilità di detrarre le somme eventualmente corrisposte a tale titolo direttamente ai lavoratori interessati che considereranno le somme suddette quale trattamento di miglior favore ai sensi e per gli effetti 2077 del codice civile.

**Art. 14 – Anzianità Professionale Edile (APE)**

Il contributo a carico del datore di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del premio di anzianità professionale edile di cui all'art. 29 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012, è fissato nella misura del 2,64% a decorrere dal 1° ottobre 2008 -giusto quanto disposto con l'accordo del 11 maggio 2009-, da calcolarsi sulla elementi della retribuzione di cui al precedente art. 12.

Tale contributo deve essere versato alla Cassa Edile della provincia di Matera, con le modalità previste dal citato art. 12 del presente contratto.

**Art. 15 – Formazione Professionale - Ente Scuola**

Per dare concreta attuazione a quanto concordato in premessa, in materia di formazione professionale, le Parti convengono che l'Ente Scuola Edile, entro un anno dalla stipula del presente CCPL, elabori un apposito regolamento teso a prevedere, compatibilmente con le esigenze del proprio bilancio, una riduzione percentuale del contributo complessivo dovuto dalle imprese all'Ente medesimo in ragione:

- del numero di lavoratori dipendenti avviati a processi di formazione (in ingresso e/o continua), elaborati ed organizzati dallo stesso Ente Scuola;
- del numero effettivo delle ore dedicate all'attività formativa presso l'Ente Scuola Edile da parte dei suddetti lavoratori.

Con Particolare riferimento alla formazione in ingresso, l'Ente Scuola Edile, entro un anno dalla stipula del presente CCPL, dovrà avviare un modulo formativo standard messo a disposizione delle imprese interessate.

Con Particolare riferimento alla formazione continua, le imprese, in rapporto alle evoluzioni del settore, materiali e tecniche di costruzione, individuano le figure professionali di cui il settore stesso necessita e ne danno comunicazione all'Ente Scuola, per l'avvio dei progetti formativi. Al pari, la Cassa Edile, sulla base dei dati che acquisisce attraverso l'osservatorio sul mercato del lavoro, e specificatamente sulle qualifiche di lavoratori provenienti da altre province, trasmette tali dati all'Ente Scuola che, al fine di colmare tali carenze nel mercato del lavoro locale, può predisporre adeguati corsi di formazione professionale, anche in presenza di esigenze

formative di aggiornamento e riqualificazione professionale di lavoratori occupati e non.

Il contributo per l'addestramento professionale, istituito con il CCPL 26 gennaio 1962, è fissato a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presi a riferimento per il calcolo dei contributi Cassa Edile - art. 13 del presente CCPL.

Detto contributo dovrà essere corrisposto alla Cassa Edile, che lo verserà mensilmente all'Ente Scuola.

### **Art. 16 - Comitato Territoriale per la Prevenzione, Infortuni, Igiene e Ambiente di Lavoro**

Per dare concreta attuazione a quanto concordato in premessa, in materia di cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, e al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Legge 626/94), le Parti richiamano l'applicazione integrale degli artt. 85, 86 e 87 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012.

Inoltre, le medesime Parti confermano il ruolo strategico del Comitato Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro (di seguito C.T.P.), e si impegnano a potenziarne ruolo e funzioni.

In Particolare, il C.T.P. dovrà implementare le proprie funzioni di banca dati, informazione e formazione per le imprese e per i responsabili dei lavoratori per la sicurezza, assicurando così anche le funzioni di tutela e vigilanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri delle aziende del settore edile.

Inoltre lo stesso Comitato dovrà intensificare i rapporti con gli altri Enti ed Istituzioni che svolgono analoghi compiti e funzioni, promuovendo anche idonee iniziative comuni nelle materie di competenza.

Infine, le Parti convengono che, entro un anno dalla stipula del presente CCPL, il C.T.P. elabori un apposito regolamento teso a prevedere, compatibilmente con le esigenze del proprio bilancio, una riduzione percentuale del contributo complessivo dovuto dalle imprese al Comitato medesimo in ragione:

- del numero di lavoratori dipendenti avviati a processi di informazione e/o

formazione, elaborati ed organizzati dallo stesso C.T.P.;

- del numero effettivo delle ore dedicate all'attività formativa presso il C.T.P. da parte dei suddetti lavoratori.

Il contributo per l'addestramento professionale, istituito con l'Accordo provinciale sindacale 19 gennaio 2001, è fissato a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presi a riferimento per il calcolo dei contributi Cassa Edile - art. 13 del presente CCPL.

Detto contributo dovrà essere corrisposto alla Cassa Edile, che lo verserà mensilmente al C.T.P.

### **Art. 17 – Quote di adesione contrattuale**

Con riferimento all'art. 36 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012, le quote di adesione contrattuale sono determinate nella misura paritetica dello 0,74% a carico del datore di lavoro e dello 0,74% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 del vigente CCNL.

L'importo della quota a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo sociale dovuto alla Cassa Edile.

Le quote di adesione contrattuale devono essere versate a cura del datore di lavoro, unitamente all'importo a carico dei lavoratori dipendenti, alla Cassa Edile della Provincia di Matera, in uno con il contributo sociale ad essa dovuto ai sensi all'art. 24 del vigente CCNL.

La Cassa Edile provvederà a versare le somme incassate a tale titolo con cadenza mensile alle singole Organizzazioni sindacali contraenti.

In aggiunta a tale contributo riservato alle Associazioni provinciali stipulanti, deve essere versato il contributo paritetico dello 0,22% a carico dei datori di lavoro e dello 0,22% a carico dei lavoratori, quali quote nazionali di adesione contrattuale, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 del vigente CCNL.

In riferimento all'art. 37 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012, è facoltà dei lavoratori cedere alle Organizzazioni sindacali provinciali, costituite nel presente CCPL, un

contributo sindacale da stabilirsi con apposito protocollo, da prelevarsi dagli accantonamenti versati presso la Cassa Edile, previo rilascio di apposita delega.

Detta delega, convalidata dal sindacato di appartenenza del lavoratore, sarà presentata alla Cassa Edile che provvederà alla trattenuta sulle somme accantonate in favore del lavoratore interessato ed al conseguente versamento in favore del sindacato destinatario.

**Art. 18 – Trattamento in caso di malattia e infortunio o malattia professionale**

Per il trattamento economico ai lavoratori in caso di malattia e infortunio/malattia professionale, fermi restando gli artt. 27 e 28 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012, ed il relativo Allegato L "Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio", le imprese potranno richiedere alla Cassa Edile il rimborso della quota anticipata al lavoratore per conto della stessa Cassa Edile, che provvederà a rimborsare gli importi anticipati secondo l'apposita disciplina di cui all'Accordo Provinciale 12 aprile 1988.

Nei casi di interruzione delle ferie per malattia del lavoratore, la Cassa Edile rimborserà alla quota di propria spettanza solo in presenza di idonea documentazione comprovante l'effettivo godimento di tutto il periodo di ferie collettive da parte del lavoratore. Pertanto le imprese dovranno comunicare alla Cassa Edile provinciale tutti i periodi di chiusura cantiere per ferie collettive.

**Art. 19 – Multe**

Il provento delle multe applicate a norma dell'art. 99 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012, sarà devoluto a favore della Cassa Edile della Provincia di Matera con versamento da effettuarsi entro e non oltre il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono le multe.

**Art. 20 – Inscindibilità e condizioni di miglior favore**

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro e con quelle del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2012.

Fermo restando la inscindibilità di cui sopra, le Parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per i lavoratori in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

### **Art. 21 – Ambito di applicazione**

Il presente CCPL è valido per tutto il territorio della provincia di Matera e si applica a tutti i dipendenti delle aziende edili aderenti all'ANCE provinciale e alle altre Organizzazioni datoriali che eventualmente avranno aderito al presente contratto, secondo rituali comunicazioni alle Parti che hanno sottoscritto il presente CCPL.

Allo scopo, le aziende, all'atto dell'assunzione, sono tenute a comunicare al lavoratore anche il contratto collettivo provinciale applicato al rapporto di lavoro.

### **Art. 22 – Validità e durata**

Salvo quanto espressamente e diversamente disposto per singole norme, il presente CCPL ha validità triennale -dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013- per tutto il territorio della provincia di Matera.

La disdetta e il tacito rinnovo seguono le prescrizioni normative del CCNL 18/6/2008.

\*\*\*\*\*

### **ALLEGATI:**

- Modello di Autocertificazione aziendale sull'EVR (non raggiungimento di almeno uno degli indicatori aziendali per l'erogazione dell'EVR);